

DISPOSIZIONE

II DIRETTORE GENERALE

Visti: gli art. 687 e 718 del C. d. N.;

Visto: il DM (trasporti) 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti – CISA – al Presidente dell'ENAC ;

Visto: il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) 2320/2002;

Visto: il Regolamento (CE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile;

Visto: il Regolamento (UE) n. 185 del 04/03/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

Vista: la Decisione della Commissione (C 2010) n. 774 del 13/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art. 18 lett. a) del Regolamento (CE) n. 300/2008;

Visto: in particolare l'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 300/2008 che impone a ciascun Stato Membro l'obbligo di redigere, attuare e mantenere aggiornato il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile;

Viste: le proprie Direttive prot. n. 36012/ENAC/DG del 29/04/2010 e prot. n. 102/R – NAZ. del 29/04/2010;

Preso atto: degli esiti della riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti tenutasi in data 09/02/2012 nel corso della quale sono stati discussi i contenuti del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile redatto in conformità delle prescrizioni dei regolamenti Europei e decisioni innanzi citati;

DISPONE

È approvato e reso esecutivo l'allegato Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012.

I contenuti del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012 sono immediatamente applicabili.

La Direzione Security dell'Ente individua le misure del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile la cui applicazione necessita di un periodo



transitorio, definendo i tempi massimi per la loro attuazione, comunque non superiori a 180 giorni dalla data della presente disposizione.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, si applica l'art. 1174 del C.d.N. .

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 300/2008 e dell'articolo 2 della Decisione C(2010) 774 del 13/04/2010, le Direzioni Aeroportuali mettono a disposizione degli operatori e dei soggetti che operano nell'ambito della propria competenza territoriale e che a proprio giudizio hanno un legittimo interesse a riceverli, i testi scritti delle parti appropriate del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012 in base al criterio della "necessità di sapere".

Le misure contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012 integrano e/o modificano direttive in vigore ed abrogano il precedente Programma Nazionale di Sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessio Quaranta